

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 agosto 2013

Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. (13A06710)

(GU n.185 del 8-8-2013)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilit  e finanza pubblica, ed in particolare l'art. 13 istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonch  per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

Visto l'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1  gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilit  dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonch  in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalit ;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di seguito decreto legislativo n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere e), f), g) e, in particolare, l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonch  all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello

Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo n. 229/2011 che dispone che l'obbligo informativo relativo ai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali si intende assolto per i dati già trasmessi verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati confluiscono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7, del decreto legislativo n. 229/2011 che prevede appositi protocolli tra titolari di banche dati finalizzati alla condivisione delle informazioni e all'alimentazione della BDAP;

Vista la Delibera del CIPE n. 124 del 26 ottobre 2012 che prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, al fine di razionalizzare il complesso di tali sistemi attraverso l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, avendo come obiettivi la semplificazione amministrativa, l'eliminazione di invii multipli di dati già forniti ad un soggetto pubblico titolare di sistemi di monitoraggio, il contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilità di errore;

Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» in corso di conversione ed in particolare l'art. 18, comma 2 e comma 11, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nonché delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate e di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2013, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche;

Considerata l'opportunità di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonché la necessità di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche;

Condivisa con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'esigenza di un raccordo delle informazioni presenti nella BDAP e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), prevista dall'art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006;

Considerato il Protocollo d'Intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, volto ad assicurare l'attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 229/2011 in merito all'univocità dell'invio dei dati, di cui all'Allegato A del D.M. 26 febbraio 2013, già conferiti alla BDNCP da parte delle Amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

Decreta:

Art. 1

Modifiche dell'articolo 3

L'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 e' sostituito dal seguente:

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 31 dicembre 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 31 marzo 2014 e il 20 aprile 2014.

3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 30 aprile 2014 sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.

4. La periodicit  della rilevazione di cui al comma 1 puo' essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.

Art. 2

Modifiche dell'articolo 6

L'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 e' sostituito dal seguente:

1. Eventuali modifiche delle tempistiche previste all'art. 3, comma 2, nonche' dell'Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

Inserimento articolo 3-bis

Dopo l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 e' aggiunto il seguente:

Art. 3-bis

Avvio fase di sperimentazione

1. Ferme restando le cadenze temporali di cui al presente decreto, a far data dal 30 ottobre 2013 e' avviato, in via sperimentale, il monitoraggio delle specifiche opere pubbliche indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, citato in premessa.

2. Il set informativo oggetto di monitoraggio, relativamente alle opere indicate al comma 1, e' regolato dall'Allegato A.

Roma, 1° agosto 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2013

Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (13A01930)

(GU n.54 del 5-3-2013)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilit  e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche e l'art. 30, comma 8, che delega il Governo ad adottare uno o pi  decreti legislativi al fine di disciplinare l'attivit  di valutazione dei finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nonch  le procedure di monitoraggio, sullo stato di attuazione delle opere e un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti;

Visto l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1  gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilit  dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonch  in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalit ;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante disposizioni di riforma dei controlli di regolarit  amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivit  di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Visto in particolare l'art. 10, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalita' attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) nonche' alla gestione dei movimenti finanziari e alle comunicazioni obbligatorie;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di seguito d.lgs. n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere e), f), g) e, in particolare, l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi della art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto in particolare l'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 229/2011 concernente modalita' e regole di trasmissione dei dati;

Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, le cui disposizioni sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilita' nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori;

Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalita' di cui al comma 5, e che le modalita' di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT;

Vista la decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007, con la quale e' stato approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007/2013, come modificata dalla decisione della stessa Commissione n. 4697 del 5 settembre 2008;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007/2013;

Visto il «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN» che definisce il contenuto e le modalita' di raccolta omogenea ed univoca dei dati da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007/2013;

Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche;

Considerata l'esigenza di definire uno standard nazionale di rilevazione di opera pubblica relativo all'anagrafica, nonche' al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico della stessa;

Considerata l'opportunita' di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonche' la necessita' di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche;

Sentiti l'Istat e l'Agenzia per l'Italia digitale;

Decreta:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 229/2011 nonche', ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di seguito denominati «le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori».

3. Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del d.lgs. n. 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonche' quelle avviate successivamente a detta data, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma 4. Con riferimento alle predette opere, in occasione del primo invio, ai sensi dell'art. 3, sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalita' degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera.

4. Per opere pubbliche oggetto di rilevazione da parte di titolari di banche dati gia' esistenti, la data indicata al comma 3 puo' essere anticipata e concordata secondo le modalita' descritte all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

Art. 2

Contenuto informativo

1. Il contenuto informativo di cui all'art. 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 ed, in particolare, dal documento denominato «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN».

2. Il contenuto informativo previsto dagli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 229/2011 e' definito nel documento di cui all'Allegato A.

3. I campi identificati con l'Allegato A, ai sensi rispettivamente degli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 229/2011, costituiscono:

a) le informazioni che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - prevista dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

b) il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono obbligati a detenere, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 229/2011.

Art. 3

Tempistica

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013.

3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 31 ottobre 2013, sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.

4. La periodicità della rilevazione di cui al comma 1 può essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.

Art. 4

Modalità di trasmissione dei dati

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui all'Allegato A alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità già operanti per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 229/2011 in merito alla obbligatorietà di adeguamento e, qualora se ne presenti la necessità, la Ragioneria generale dello Stato predispone una apposita procedura di raccolta dei dati per la trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni di piccole dimensioni inizialmente non in grado di gestire tali informazioni nell'ambito dei propri sistemi.

3. Per i titolari di banche dati di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 229/2011 sono predisposti appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - e le Amministrazioni ed i soggetti interessati.

Art. 5

Mancata comunicazione

1. L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art.

1 del d.lgs. n. 229/2011 e regolati dal presente decreto e' un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all'atto della sua erogazione dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile.

Art. 6

Pubblicazione e successive modifiche

1. Eventuali modifiche dell'Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

"Legge di contabilità e finanza pubblica

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n. 245

(omissis)

Art. 30.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al

30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)

(omissis)

Art. 5 Definizione set informativo

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.

art. 6 Modalita' e regole di trasmissione dei dati

1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.

2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.

3. Per i dati già trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture; la medesima Autorita' rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere gia' oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7 Titolari di banche dati gia' esistenti

1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.

omissis